

S T A T U T O

della

"ASSOCIAZIONE C.B. ISCHIA DI CASTRO ONLUS"

TITOLO I

COSTITUZIONE SCOPI E DURATA

Articolo 1

1. E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata

"ASSOCIAZIONE C.B. ISCHIA DI CASTRO ONLUS", qui di seguito

detta "Associazione".

2. L'associazione ha sede ad Ischia di Castro in Via Salvo

D'Acquisto s.n.c..

3. I contenuti e la struttura dell'associazione sono

democratici.

Articolo 2

L'associazione si configura quale ente senza scopo di lucro

neppure indiretto e con fini di solidarietà, ed in

particolare quale organizzazione di volontariato che agisce

nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, di tutte le

altre leggi regionali in materia di volontariato, nonché dei


principi generali dell'ordinamento giuridico del presente

statuto.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti

all'Associazione.

L'Associazione ha per scopo:



* contribuire alla diffusione e conoscenza delle

radioemissioni ai fini di mutuo soccorso e pubblica utilità;

* la protezione civile in tutta la sua ampiezza;

* la salvaguardia dell'ambiente.

Svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione

del pubblico e collaborazione con gli organi istituzionali ed

altri enti inerenti propri scopi sociali.

La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II

SOCI

Articolo 3

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che siano mossi da spirito di solidarietà.

2. Sono soci dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda, verranno ammessi dal Comitato Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dall'Assemblea.

3. I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, di essere eletti alle cariche sociali, di votare direttamente o per delega e di recedere in qualsiasi momento dall'appartenenza dell'Associazione.

4. I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente

statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di

pagare le quote sociali nell'ammontare fissato
dall'Assemblea.

I soci si impegnano a svolgere in modo personale, spontaneo e
gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione
degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi
sociali e ad essi soci consensualmente assegnata.

5. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese
effettivamente sostenute per l'attività precisata, entro i
limiti preventivamente stabiliti dal Comitato Direttivo.

Articolo 4


1. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e
morosità. La morosità viene dichiarata dal Comitato Direttivo.

2. La qualità di socio si perde inoltre nel caso in cui la
persona non accetti più i fini statutari e non operi in
conformità ad essi nel caso in cui tenga un comportamento
lesivo dello spirito e dell'immagine dell'Associazione. In

questi casi l'accertamento della perdita della qualità di
socio spetta al Comitato Direttivo, che emette un
provvedimento di radiazione, che dovrà essere comunicato con

lettera raccomandata all'interessato, il quale potrà
impugnare il provvedimento con ricorso da presentarsi al
Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dalla
raccomandata stessa.

TITOLO III



ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 5

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei soci
- b) il Comitato Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti
- e) il Collegio dei Probiviri

2. Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite.

ASSEMBLEA

Articolo 6

1. L'assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, su richiesta del Comitato Direttivo, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Comitato Direttivo lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni convocazione.

Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad

assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonchè l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci deve essere convocata nella sede sociale o in altro luogo, purchè in Italia.

2. Spetta all'Assemblea:

- a)** deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo;
- b)** esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- c)** deliberare sulle convenzioni tra l'Associazione e altri enti e soggetti.

d) eleggere i componenti del Comitato Direttivo determinandone il numero, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri;


e) deliberare sulle modifiche dello Statuto;

f) stabilire l'ammontare della quota associativa;

g) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto.

3. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

4. I soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri soci purchè non membri del Comitato



Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti:

5. Ogni socio può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

Articolo 7

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Articolo 8

1. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o sia rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati all'adunanza, fatta eccezione per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie che devono essere adottate con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati. L'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di

almeno tre quarti degli associati.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

COMITATO DIRETTIVO

Articolo 9

1. Il Comitato Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci.

Esso è composto m da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) membri, scelti fra i soci.

2. I membri del Comitato Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.


Se vengono a mancare uno o più membri, il Comitato Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguivano la graduatoria della votazione.

3. Il Comitato Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e nomina il Segretario. Le sopracitate nomine ed ogni variazione inerente la Composizione del Comitato Direttivo risulteranno dai libri e dai verbali delle Assemblee e del Comitato Direttivo.

4. Nessun compenso di nessun genere è dovuto ai membri del Comitato Direttivo per le attività di amministrazione svolta a favore dell'Associazione, salvo il rimborso delle spese ai sensi dell'art.3.

Articolo 10

1. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente, mediante



avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione, quando questi lo reputi necessario, oppure dietro domanda motivata di un terzo dei suoi membri e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonchè l'elenco delle materie da trattare.

2. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure in sua mancanza dal Vice presidente, ovvero, in mancanza di entrambi dal componente più anziano di età.

3. Le riunioni del Comitato sono validamente costituite quando vi intervenga la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Comitato sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 11

1. Al Comitato Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

2. Al Comitato Direttivo spetta inoltre:

a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;

b) nominare tra i suoi componenti il Segretario;

c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione;

d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) redigere i regolamenti interni per il funzionamento dell'Assemblea;

f) indire adunanze, convegni ecc...

g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;

h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe, sia a livello provinciale, che regionale o nazionale;

i) decidere sull'ammissione e la decadenza dei soci;

l) deliberare in ordine all'assunzione di personale, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 3 comma 4, legge 266/91;

m) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche a soci o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell'Associazione. Ai non soci a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 3, comma 3.

IL PRESIDENTE

Articolo 12

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea e del

Comitato Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi, anche in giudizio, e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.

2. Il Presidente viene eletto dal Comitato Direttivo, dura circa tre anni ed è rieleggibile.

3. Egli presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

4. Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire i conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; Compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi si dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Comitato può chiedere la firma abbinata di altro componente il Comitato.

5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

IL VICEPRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

IL SEGRETARIO

Articolo 14

1. Il Segretario, nominato dal Comitato Direttivo, affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Al Segretario compete la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.

3. Il Segretario cura la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo e cura la conservazione dei libri verbali nonché del Registro degli aderenti che prestano attività di volontariato.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 15

1. Ai revisori spetta:

a) il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione;

b) sovraintendere e sorvegliare la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme cui l'Associazione è tenuta, ivi comprese quelle dettate dal presente statuto.

I Revisori dei Conti devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Comitato Direttivo.

2. I Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea in numero di tre e durano in carica per tre anni.
Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra le persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 16

Il Collegio dei Probiviri arbitra inappellabilmente le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o più soci, e propone al Comitato Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
Ne fanno parte tre membri eletti tra i soci dall'Assemblea, durano in carica tre anni e nono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri è presieduto da un Presidente nominato dai membri eletti dall'Assemblea; in assenza di questi è presieduto dal membro più anziano di età. Si riunisce su richiesta di almeno due Componenti del Comitato Direttivo, cinque soci o di un socio interessato alla vertenza.

Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purchè siano presenti almeno due dei suoi membri.

TITOLO IV

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 17

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi dei privati;
- c) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- g) donazioni e lasciti testamentari.

ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 18

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario il Comitato Direttivo redige il bilancio consuntivo e preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione dei soci, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione sulla gestione accompagnata da quella dei Revisori.

Dal bilancio devono risultare i contributi ed i lasciti ricevuti.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno

essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali dell'Associazione stessa.

TITOLO V

SCIOLIMENTO

Articolo 19

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'articolo 8 punto 2..

2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

Articolo 20

1. In Caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra i soci ma saranno devolute ad altre organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore ai sensi dell'articolo 5 comma 4 legge 266/91.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 21

1. L'Associazione, come previsto dall'articolo 1 comma 2 lettera 1), può assumere dei dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nel limite necessario al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a

qualificare o specializzare attività da essa svolte.

Articolo 22

1. La quota associativa ~~al carico~~ degli aderenti è stabilita dall'Assemblea. Essa è annuale e non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

2. I soci non in regola con il pagamento della quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Articolo 23

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, delle leggi in materia di volontariato e delle altre leggi in materia di associazioni senza fini di lucro.

F.to: Palla Alessandro

" Gelsomini Giovanni

" Marcoaldi Avelo

" Tazzini Floriana

" Palazzetti Virgilio

" Adriano Castaldi Notaio

La presente copia, composta di sei fogli firmati
norma di legge, è conforme all'originale.
Vi rilascio per uso fiscale
Li Cinque aprile duemilacinque

Man C. C.

